



COMUNE DI CALLIANO

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 77 della Giunta Comunale

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO.

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di agosto alle ore 18.10, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. CONCI Lorenzo | Sindaco |
| 2. ZUIN Elvira * | Vicesindaco |
| 3. ROMANI Mattia | Assessore |
| 4. MITTEMPERGHER Licia | Assessore |
| 5. COMPER Walter | Assessore |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
x	
x	

*Collegata in videoconferenza

Assiste il Segretario comunale reggente dott.sa Federica Bortolin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Lorenzo Conci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al numero 1 dell'O.d.G.

**OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI
BILANCIO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 03.08.2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

rilevato che con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

dato atto che il comma 1 dell'art. 54 della Legge Provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 01 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

dato atto che con deliberazione n. 6 di data 31.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 di data 02.04.2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

considerato che il D.Lgs. 267/2000, aggiornato dal D.Lgs. 126/2014, prevede, al 3° comma dell'art. 151, che il bilancio di previsione finanziario debba comprendere, per il primo esercizio del periodo di riferimento anche le previsioni di cassa;

visto l'art. 75 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

richiamato in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

dato atto che nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla data del 31 dicembre 2021 al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente;

richiamato il paragrafo 11.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, attinente alla gestione del bilancio da parte del tesoriere, che specifica come le dotazioni di cassa del bilancio non possano presentare stanziamenti superiori alla somma degli stanziamenti in conto residui e in conto competenza, tranne per ciò che attiene alla missione 20 relativa ai "Fondi e accantonamenti";

dato atto che, come disposto dal 6° comma dell'art. 162 del TUEL, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario devono assicurare un fondo di cassa non negativo al termine del primo esercizio di riferimento del bilancio stesso;

rilevato che:

- con deliberazione n. 39 della Giunta Comunale di data 20.04.2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
- con deliberazione n. 64 della Giunta Comunale di data 07.06.2021 è stata approvata una variazione d'urgenza al bilancio 2021
- con deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale di data 30.06.2021 è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;

considerato che a seguito delle operazioni di cui sopra è necessario provvedere ad effettuare la variazione del bilancio al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti di cassa di entrata e di spesa in considerazione del vincolo per cui lo stanziamento di cassa non può essere maggiore della somma degli stanziamenti di residui e previsioni di competenza;

rilevato che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato 1, il fondo di cassa al 31.12.2021 è maggiore di zero;

dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2) del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dell'art. 175, comma 5-bis e comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno ed al pagamento delle spese di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ss.mm.;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;


- lo statuto comunale;

acquisiti, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta della presente deliberazione sia il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte della Responsabile del Servizio Finanziario che il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 la variazione agli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, come risultante dall'allegato prospetto di variazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d), del decreto legislativo 267/2000, che con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31.12.2021;
3. di dare atto, che ai sensi dell'art. 175, comma 5-ter, del decreto legislativo 267/2000, la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale;
4. di dare atto che le variazioni di cui alla presente deliberazione consentono di mantenere tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6;
6. di inviare la presente ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Lorenzo Conci

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Federica Bortolin

=====

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 10 agosto 2021 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Federica Bortolin

=====

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Federica Bortolin

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3;

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Federica Bortolin

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Federica Bortolin

=====